# SILENE MULTISERVIZI SURL
# Via S.P. PER IL PORTO, n. 1
# 07028 SANTA TERESA DI GALLURA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI (RSPP - ESTERNO)**

**(art. 23, c. 15, D. Lvo 18.4.2016, n. 50)**

*Li* ----------

IL RUP

Dr Pier Mario Muzzeddu

INDICE

**TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA**

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.
ART. 2 – DURATA CONTRATTO.
ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI.
ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
ART. 6 – ANTICIPAZIONI.
ART. 7 – MODALITA' EMISSIONE FATTURA – PAGAMENTI.
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO.
ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.
ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.
ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.
ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
ART. 20 – RISERVATEZZA.
ART. 21 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.
ART. 22 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.
ART. 23 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE.
ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.
ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
ART. 26 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.
ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA/PROFESSIONISTA.
ART. 28 - FORO COMPETENTE.
ART. 29 – MODALITA' DI APPALTO.
ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

**TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE**

ART. - 31 - DESCRIZIONE – SERVIZIO - PRESTAZIONE - INCARICO
ART. - 32 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - INCARICO
ART. - 33 - OBBLIGHI AFFIDATARIO
ART. - 34 - OBBLIGHI COMMITTENTE
ART. - 35 – BASE D'ASTA
ART. - 36 - DURATA CONTRATTO – MODALITA' ATTIVAZIONE PROROGA

## TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico professionale di RSPP esterno - Responsabile – Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali, così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

La prestazione dovrà essere svolta dall'Appaltatore/professionista con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore/professionista stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA CONTRATTO

Il presente servizio/incarico professionale, ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del contratto. Dietro richiesta della Stazione Appaltante, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori anni uno e/o due - alle medesime condizioni economiche, così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'operatore economico, dietro specifica richiesta della Stazione Appaltante, dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto e/o al RUP:

a) l'elenco nominativo del personale impiegato nelle operazioni inerenti all'appalto;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'appalto;
c) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i responsabili del presente appalto.

L'operatore economico, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'operatore economico e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Il personale dell'operatore economico deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'operatore economico, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

*a.* eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
*b.* l'approvvigionamento di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;

*c.* l'operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

*d.* l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione e/o al RUP prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;

*e.* l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

*f.* Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'operatore economico in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

ART. 6 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa/professionista sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

ART. 7 – MODALITA' EMISSIONE FATTURA - PAGAMENTI

Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio svolto, su presentazione di regolare fattura.

La fattura potrà essere emessa con cadenza minima bimestrale.

Con tale corrispettivo l'appaltatore/professionista si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Silene Multiservizi Surl per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti.

In caso di irregolarità contributiva trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di irregolarità contributiva imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'operatore economico avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

− situazione contributiva – previdenziale irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1.260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione nominato dal RUP (oppure, in caso di mancata nomina, verranno gestite direttamente dal RUP).

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.
Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore/professionista, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente Capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'operatore economico; l'eventuale subappalto delle prestazioni NON è ammesso.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta così come da Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019: "*l'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la Stazione Appaltante può non richiedere la Garanzia Definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto*".

ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 20- RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L' operatore economico è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 21 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
|---|---|---|
| Mancato rispetto delle comunicazioni al DEC (per ogni inadempimento) | 4 - 5 | Euro 50,00 |
| Accertato comportamento scorretto dei dipendenti dell'Operatore economico (per ogni inadempimento) | 4 | Euro 60,00 |
| Ritardo esecuzioni **delle prestazioni richieste** *Indicate all'art 32 Capitolato.* | 32 | Euro 60,00 per ogni giorno di ritardo |
| Mancata indicazione del Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione | 27 | Euro 100,00 |
| Qualsiasi altro inadempimento previsto nel capitolato | | Euro 80,00 |

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto all'operatore economico nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);

2) l'operatore economico, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

ART. 22 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

| **Grave errore** | **Art. Capitolato** |
|---|---|
| **Mancata esecuzione delle prestazioni richieste**<br>*Indicate all'art 32 Capitolato.* | 32 |
| Mancato rispetto nell'applicazione del CCNL ai dipendenti | 4 |
| Subappalto non autorizzato | 16 |

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all'operatore economico spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'operatore economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
L'operatore economico si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
L'operatore economico nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'operatore economico verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L'operatore economico ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
L'operatore economico verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
L'operatore economico dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 26 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'operatore economico tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa/operatore economico assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

**CONTRATTO**

La stipulazione del Contratto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione/affidamento.

***Imposta di Bollo***

*- Si rende noto che l'emanazione della risoluzione 96/e del 16/12/2013, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di €uro 16,00 anche sul documento di stipula del contratto sottoscritta digitalmente per le procedure di gara indette sul MePA/Sardegna Cat.*

*Pertanto, la ditta affidataria prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà inviare a mezzo posta all'Ufficio amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura, una marca da bollo del valore di €uro 16,00, ovvero l'attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 debitamente compilato, con l'indicazione (nella descrizione):* ***"imposta di bollo contratto – incarico professionale rspp -*** *per la Silene Multiservizi S.u.r.l.". Alternativamente n. 1 marca bollo da* ***€uro 16,00*** *potrà essere consegnata a mano e/o mezzo posta, nell'Ufficio Amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. - presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura.*

ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO OPERATORE ECONOMICO

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'operatore economico deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'operatore economico deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo,

per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 29 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato/affidato con la procedura AFFIDAMENTO DIRETTO e con applicazione del criterio del minor prezzo - indicato anche nella lettera di invito. ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 27.4.2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore affidatario dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: www.silenemultiservizi.it

## TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 31 – DESCRIZIONE – SERVIZIO – PRESTAZIONE - INCARICO

**Breve descrizione della Società.**

La Silene Multiservizi S.u.r.l., è una società interamente partecipata dal Comune di Santa Teresa Gallura che attualmente si occupa dei seguenti servizi ed attività:

1) Gestione Porto turistico, cantiere nautico e della stazione Marittima del Porto di Santa Teresa Gallura (SS) – a seguito di concessione demaniale - atto formale n. 04/2006 del 27/09/2006;
2) Gestione servizio pulizia e manutenzione aree verde pubblico comunale e gestione servizio di decespugliamento e pulizia strade extraurbane comunali;
3) Gestione servizio parcheggi pubblici a pagamento - Convenzione Rep. n.895 del 14.07.2003;
4) Gestione imposta di soggiorno e gestione canone unico patrimoniale;
5) Gestione altri servizi minori quali: Teatro Comunale, pulizia palestre e pulizia bagni pubblici comunali.

**Numero dipendenti** assunti in pianta stabile: **n. 31**;

**Numero dipendenti** assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo primaverile e/o estivo: **n. 20.**

Con tale incarico professionale viene richiesto di provvedere:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs del 9 aprile 2008 n. 81;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del già menzionato D. Lgs n. 81/08

Nello specifico il servizio e/o incarico professionale dovrà essere finalizzato:
1) all'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2) alla definizione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuali e collettivi ed elaborazione delle procedure di sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure per le varie attività aziendali;
3) alla definizione di proposte di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori (RLS, formazione preposti, dirigenti, figure sensibili e lavoratori in generale);
4) alla definizione di proposte sulle misure volte a garantire una migliore gestione della attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della riunione periodica di cui all'art.35;
6) all'informativa ai lavoratori di cui all'art. 36 e predisposizione di materiali informativi per i lavoratori.
7) alla consulenza periodica per l'addestramento, l'informazione e la formazione del personale per lo svolgimento delle singole mansioni e divulgazione procedure di sicurezza, comprese quelle relative alle procedure di pronto intervento ed emergenza e/o gestione di eventuale squadra interna di sicurezza;
8) all'assistenza nella scelta delle assegnazioni e distribuzione dei DPI e dei presidi di sicurezza;
9) ad avere contatti per interscambio con figure preposte alla sicurezza aziendali, Medico Competente e RLS;
10) alle verifiche periodiche con rilievo delle variazioni avvenute ed aggiornamento del programma di attuazione degli adeguamenti;
11) alla verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro;
12) alla preparazione, partecipazione e redazione del verbale in occasione delle prove di evacuazione da programmare con i referenti aziendali e gli addetti alle emergenze;
13) ad effettuare congiuntamente al medico competente la visita negli ambienti di lavoro;
14) a fornire adeguato supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, la sicurezza dei lavoratori e a dare assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte alle emergenze;
15) a fornire assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla sicurezza, nonché nei rapporti con le Istituzioni preposte alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
16) a garantire adeguata partecipazione ad eventuali accertamenti ispettivi presso le sedi e/o cantieri compiute dagli organi di controllo assicurando la propria attività in adempimento a eventuali prescrizioni;
17) a fornire intervento di consulenza e assistenza in caso di infortunio grave oltre a disponibilità di sopralluoghi con enti e/o urgenza;
18) all'assistenza durante audit per il mantenimento dei sistemi di gestione da parte di organismi certificati;
19) alla consulenza e attività di interscambio con Enti ed aziende clienti e/o fornitrici per la redazione di DUVRI, procedure e gestione di attività d'appalto che si rendano necessari in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

20) alla verifica, su richiesta, del contenuto dei contratti, degli accordi e dei capitolati con progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori i cui effetti possano avere conseguenze sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
21) a fornire indicazioni di massima delle soluzioni tecniche da adottare su macchine, impianti, sistemi di sicurezza, mezzi di protezione individuali e collettivi, redazione di procedure;
22) all'assistenza nell'acquisizione di nuovi macchinari ed impianti e nelle loro messa a norma sia a livello documentale che operativo
23) a fornire al personale incaricato, tutti gli aggiornamenti giuridico e normativo in merito ai nuovi adempimenti in materia di salute e di sicurezza;
24) alla redazione/ adeguamento dei piani di emergenza e di evacuazione;
25) alla collaborazione e assistenza a bandi INAIL nel periodo di affidamento del presente appalto;
26) all'elaborazione, aggiornamento, redazione e revisione che si dovessero riscontrare durante il periodo di affidamento del presente appalto relativamente ai documenti:

a. Documento di valutazione del Rischio;
b. Valutazione rischio rumore;
c. Valutazione rischio vibrazioni;
d. Valutazione rischio stress lavoro correlato;
e. Valutazione rischio chimico;
f. Valutazione rischio campi elettromagnetici;
g. Valutazione rischio incendio;
h. Valutazione rischi radiazioni naturali.

ART. 32 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - INCARICO

L'incarico, da svolgersi principalmente nello studio/sede del professionista/operatore economico, dovrà essere espletato attraverso una consulenza telefonica e/o a mezzo posta elettronica.
Tuttavia, sarà altresì richiesta la presenza fisica del consulente e/o professionista presso la Sede della Silene Multiservizi Surl, che dovrà avvenire nel seguente modo:
a) Una volta al mese – durante le giornate calendarizzate di comune accordo con la Società.
L'incontro mensile – della durata di non meno di ore 4 **–** sarà finalizzato ad individuare e valutare i rischi derivanti dalle varie attività della Società - oltre alla revisione del DVR (per le parti che lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS).
b) n. 10 interventi/presenze annue – per sopralluoghi ed incontri straordinari - in caso di emergenze particolari non programmabili ed urgenti, richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, garantendo l'intervento (con presenza fisica presso la sede) entro le 72 ore (giorni n. 3).

ART. 33 OBBLIGHI AFFIDATARIO

L'AFFIDATARIO è obbligato alla rigorosa osservanza della normativa in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. Sono escluse dal presente incarico attività di progettazione di qualunque natura: strutturale, architettonica, impiantistica e attività specifiche quali fonometrie e indagini ambientali.

ART. 34 OBBLIGHI COMMITTENTE

Il Committente s'impegna ad assicurare al professionista incaricato la collaborazione e il supporto di personale necessario all'organizzazione del Servizio/INCARICO, nonché i mezzi necessari e indispensabili al buon

funzionamento dello stesso.
Il Committente assume l'impegno di mettere a disposizione del professionista incaricato tutte le informazioni in proprio possesso e/o ogni altra informazione in proprio possesso che sia necessaria per Io svolgimento dell'incarico.

ART. - 35 – BASE D'ASTA

Importo fissato a base d'asta: euro 8.000,00 annui - (euro 16.000,00 per anni DUE) – di cui euro 100,00 annui – oltre IVA - per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ossia euro 200,00 oltre iva per anni DUE)

**Il compenso sarà determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle prestazioni posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad euro 7.900,00 annui**

ART. 36 – DURATA CONTRATTO – MODALITA' ATTIVAZIONE PROROGA
Il presente servizio/incarico professionale ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data firma del contratto.
Dietro - richiesta della Stazione Appaltante, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori anni uno e/o due - alle medesime condizioni economiche.

Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla Stazione Appaltante, disgiuntamente sia per il primo anno di proroga che l'eventuale secondo anno di proroga.

La richiesta di proroga contrattuale sia per il primo anno che per il secondo, dovrà essere comunicata dalla Silene Multiservizi Surl al professionista incaricato - tramite e-mail pec - entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto e/o della prima annualità di proroga contrattuale.

Il RUP
Dr Pier Mario Muzzeddu

L'Amministratore Unico
Rag Gian Battista Sposito

Firma (operatore economico)

per piena e incondizionata accettazione